REGIONE TOSCANA



DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile: CHIODINI CARLA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 6183 - Data adozione: 17/12/2015

Oggetto: L.R. 10/2010, artt. 48 e 49; D.L. 91/2014, art. 15. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di perforazione del pozzo esplorativo Monte Labbro 1, Comune di Cinigiano (GR), nell'ambito del permesso di ricerca geotermico "Monte Labbro", proponente Renewem S.r.l. (ex Geoenergy S.r.l.). Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione: 18/12/2015

Numero interno di proposta: 2015AD007797

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 15 del D.L.91/2014, convertito nella L.116/2014;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Visti il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 17/2015;

Ricordato che

con Decreto n. 5640 del 23.11.2010 il progetto di attività di ricerca di fluidi geotermici denominato "Monte Labbro", proposto da Geoenergy Srl, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, era stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. Le attività per le quali era stata decretata l'esclusione dalla VIA sono: attività di rilievo geologico-strutturale, rilievo gravimetrico, rilievo geoelettrico, rilievo VLF e rilievo idrogeochimico. Il proponente aveva, nella documentazione presentata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui al presente capoverso, rilevato la possibilità di svolgere le seguenti ulteriori attività di ricerca: pozzetti termometrici, rilievo sismico, sondaggi magnetotellurici, pozzi esplorativi; tali attività, secondo quanto disposto dal sopra citato Decreto 5640/2010, devono essere oggetto di specifiche procedure di verifica di assoggettabilità;

con Decreto n. 1260 del 21.3.2011 era stato conferito a Geoenergy Srl il permesso di ricerca per risorse geotermiche "Monte Labbro";

con Decreto n. 2386 del 13.6.2014 era stato riperimetrato in riduzione il permesso di ricerca "Monte Labbro", il quale, a seguito della suddetta riperimetrazione, presenta un'estensione di 57,19 km2 ed interessa i Comuni di Cinigiano, Arcidosso e Castel del Piano, in Provincia di Grosseto;

Premesso che

il proponente Geoenergy Srl, con istanza depositata in data 22.12.2014, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, relativo al progetto di Perforazione del pozzo esplorativo Monte Labbro 1, Comune di Cinigiano (GR), nell'ambito del permesso di ricerca "Monte Labbro", trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso le Amministrazioni interessate;

nell'ambito del permesso di ricerca "Monte Labbro" risultano essere presenti anche i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in Provincia di Grosseto;

ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 15 del D.L. 91/2014, in data 21.1.2015 è stato pubblicato un avviso sul B.U.R.T. e sul sito web della Regione Toscana. In data 22.1.2015 l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cinigiano. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 22.1.2015;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010 e di cui all'art. 15 del D.L. 91/2014, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA ha richiesto, con note del 23.1.2015, i pareri delle Amministrazioni interessate ed i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i pareri della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto, della Provincia di Grosseto, del Comune di Cinigiano, della Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetana; nonché i contributi tecnici istruttori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, dell'Acquedotto del Fiora Spa, dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto, dell'ARPAT Settore VIA-VAS, del Settore Autorità di vigilanza sulle attività minerarie (Autorità mineraria), del Settore regionale Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, del Settore regionale Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati, del Settore regionale Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico, del Settore regionale Tutela e gestione delle risorse idriche, del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e opere marittime, del Settore regionale Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie, del Settore regionale Pianificazione del Territorio, del Settore regionale Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente, del Settore regionale Produzioni agricole vegetali, del Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

è pervenuta altresì una comunicazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;

con lettera del Settore scrivente del 6.3.2015 è stato comunicato che al procedimento in oggetto trovavano applicazione le disposizioni di cui alla Legge Regionale 16 febbraio 2015, n.17 "Disposizioni urgenti in materia di geotermia", entrata in vigore il 26.2.2015. Pertanto, il procedimento veniva sospeso a far data dal 26.2.2015, giorno di entrata in vigore della Legge, per effetto dell'art.1 comma 2, fino a non oltre la data del 25.8.2015;

a fare data dal 26.8.2015 i termini del procedimento hanno ripreso a decorrere;

in data 2.9.2015 è stata avanzata al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

con nota del 30.6.2015, pervenuta al protocollo regionale il 6.10.2015, la Società Renewem Srl ha comunicato che la Società Geoenergy Srl e la Società Angiari Srl si sono fuse, dando vita appunto a Renewem Srl;

Renewen Srl, in data 5.10.2015, ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

ai sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010 e dell'art. 15 del D.L. 91/2014, in data 14.10.2015 è stato pubblicato un avviso sul B.U.R.T., all'albo pretorio dei Comuni di Cinigiano, Arcidosso e Castel del Piano e sul sito web della Regione Toscana;

la documentazione integrativa e di chiarimento, depositata dal proponente, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

il Settore VIA ha richiesto, con note del 7.10.2015, i pareri ed i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati, relativamente alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente;

sono pervenuti i pareri della Soprintendenza Archeologica della Toscana, della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo, dei Comuni di Cinigiano, di Castel del Piano e di Arcidosso, della Unione dei Comuni Amiata Grossetana, della provincia di Grosseto; nonché i contributi tecnici istruttori del Settore regionale Produzioni agricole vegetali, del Settore regionale Energia e inquinamenti, del Settore regionale Forestazione e promozione dell'innovazione, di ARPAT, del Settore regionale Servizi pubblici locali e bonifiche, del Settore regionale Parchi, biodiversità, monitoraggio acque minerali e termali, di Acquedotto del Fiora Spa, della Azienda USL 9 di Grosseto, del Genio Civile di Bacino Toscana Sud ed OO.MM.;

è pervenuta altresì una comunicazione da parte del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;

Visto che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra la valutazione di incidenza sul seguente Sito della Rete Natura 2000: SIC – ZPS IT51A0018 "Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna"; a tal fine il proponente ha presentato specifica documentazione per la la valutazione di incidenza (sviluppata a livello di *screening* secondo le linee guida della Comunità Europea);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 22.12.2014, e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati il 5.10.2015;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

le attività di ricerca previste vengono svolte nell'ambito del permesso di ricerca "Monte Labbro" che presenta una superficie di 57,19 km2 ed interessa i Comuni di Cinigiano, Castel del Piano ed Arcidosso (Provincia di Grosseto);

il permesso di ricerca "Monte Labbro" confina con i seguenti titoli geotermici¹:

- la concessione di coltivazione Bagnore a est;
- il permesso di ricerca Cinigiano a ovest;
- il permesso di ricerca Montalcino a nord;
- il permesso di ricerca Murci a sud;
- il permesso per impianti pilota Montenero a nord;

il proponente ha preso in esame i possibili impatti cumulativi delle attività di ricerca previste con le attività geotermiche svolte all'interno dei sopra citati perimetri minerari;

il proponente ha evidenziato le attività di ricerca fino ad oggi svolte nell'ambito del permesso di ricerca "Monte Labbro" ed ha indicato i criteri di scelta del sito di perforazione. Il medesimo ha altresì descritto gli obiettivi minerari delle attività di ricerca previste, nonché i possibili sviluppi in termini di coltivazione geotermica; è stata inoltre presentata una specifica Relazione contenente le informazioni geologiche e minerarie;

il sito di perforazione è posto in Comune di Cinigiano, loc. Castelli, a circa 1,1 km a sud della frazione di Monticello Amiata (Comune di Cinigiano) ed a circa 1,6 km a nord-ovest della frazione di Salaiola (Comune di Arcidosso). Il sito è raggiungibile percorrendo la S.P. 7 Cinigianese e quindi, da Monticello Amiata, attraverso la strada vicinale Ontanelli. Il sito di progetto ricade nel bacino idrografico del Fiume Ombrone;

la postazione di perforazione è posta su di un terrazzo morfologico posto ad una quota di circa 800 m s.l.m. e che presenta un'inclinazione di 15-20° verso sud-est. A sud della postazione è presente il Fosso Nocino, mentre a nord il Fosso Fossone;

il progetto in esame prevede la realizzazione delle seguenti attività principali:

- realizzazione della postazione (=piazzola) di perforazione;
- perforazione del pozzo esplorativo;
- esecuzione delle prove di produzione;

¹ A nord est il permesso "Monte Labbro" confina con l'area sulla quale sono previste le attività di ricerca geotermica denominate "Seggiano", per le quali è in corso un procedimento di valutazione di impatto ambientale.

- attività conclusive, ovvero completamento del pozzo (in caso di esito positivo della ricerca) oppure chiusura mineraria e ripristino ambientale delle aree di cantiere (in caso di esito negativo della ricerca oppure di mancato ottenimento della concessione di coltivazione);

l'area interessata dagli interventi previsti occupa una superficie complessiva di circa 14.660 m2, di cui il cantiere di perforazione occupa una superficie di circa 13.630 m2 ed è articolato in una piazzola posta su 2 livelli. Sono previsti alcuni interventi di sistemazione della strada vicinale degli Ontanelli e la realizzazione di due brevi raccordi dalla strada vicinale alla postazione;

il pozzo esplorativo presenta un profondità massima di 4.500 m. Il proponente descrive le modalità di perforazione e precisa che il pozzo è dotato di *blow-out preventer* nonché di sistema di rilevazione dei gas che fuoriescano dal pozzo (anidride carbonica – CO2, idrogeno solforato – H2S, metano – CH4). Vengono descritte le misure svolte in pozzo. L'attività di perforazione ha una durata di circa 121 giorni. In particolare il proponente evidenzia che intende realizzare una cantina (=manufatto di alloggiamento del pozzo) in cemento armato gettato in opera, che può ospitare 5 pozzi, benché venga previsto 1 solo pozzo esplorativo. Gli altri 4 pozzi, secondo il proponente, potranno essere realizzati nell'ambito delle eventuali e future attività coltivazione;

il proponente descrive gli additivi al fango bentonitico che prevede di utilizzare;

le prove di produzione prevedono prove di iniettività e prove di produzione di breve durata (durata massima dell'erogazione del fluido pari a 3 giorni). Nelle prove di produzione il fluido geotermico viene separato nella frazione liquida (la quale viene stoccata in cantiere e poi reiniettata nel pozzo) e nella frazione gassosa composta da vapore e gas incondensabili (la quale viene rilasciata in atmosfera);

nel caso di esito positivo della ricerca, il proponente procede al completamento del pozzo ed alla sistemazione della postazione; nel periodo intercorrente tra la fine delle attività di ricerca e l'inizio delle eventuali e successive attività di coltivazione il pozzo viene messo in sicurezza. Nel caso di esito negativo della ricerca ovvero nel caso non venga ottenuta la concessione di coltivazione, il proponente procede alla chiusura mineraria del pozzo ed al recupero ambientale di tutte le aree di cantiere;

il proponente provvede a descrivere il cantiere per la realizzazione della attività di perforazione previste, ivi incluso – tra l'altro – i movimenti di terra, le opere di ingegneria civile, le modalità di regimazione delle acque meteoriche, le modalità di adeguamento della viabilità vicinale esistente, i fabbisogni di materie prime e la produzione di rifiuti ed emissioni;

la durata complessiva delle attività previste dal progetto in esame è stimata in circa 10 mesi, oltre 53 giorni per le attività di recupero ambientale finale;

il proponente ha preso in esame alcune alternative, rispetto al progetto presentato: alternative tecnologiche, alternative progettuali di localizzazione, alternativa zero;

il proponente ha preso in esame il quadro normativo di riferimento, i vincoli ed i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame;

secondo gli strumenti urbanistici comunali di Cinigiano, il sito di perforazione ricade in aree a prevalente funzione agricola ed è interessato principalmente da seminativi, attualmente non in coltivazione;

secondo il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Regionale Ombrone², il sito di perforazione non interessa aree a pericolosità idraulica o da frana elevata e molto elevata, ma ricade all'interno del dominio geomorfologico ed idraulico forestale. Secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Cinigiano il sito di perforazione ricade in aree a pericolosità geomorfologica bassa (Classe 2) e non ricade in aree a pericolosità idraulica (Classe 1);

²Le competenze in merito al Bacino Regionale Ombrone sono attribuite al Genio Civile di Bacino Toscana Sud ed Opere Marittime.

immediatamente a sud del sito di perforazione è presente un movimento franoso riportato nella cartografia geologica regionale; tale movimento interessa la porzione sud del sito di progetto, che sarà occupata dalle vasche per acqua. Ad una distanza di circa 30 m dal sito di perforazione, in direzione nord-est è presente un secondo movimento franoso, il quale da Poggio Castelli scende al Fosso Nocino. Il proponente prende in esame gli accorgimenti che verranno adottati per la messa in sicurezza dei movimenti franosi interessati;

il sito di perforazione non interessa nessun acquifero individuato come Corpo Idrico Significativo dalla D.G.R. n. 939 del 26.10.2009 (che costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di tutela delle acque della Toscana, approvato con D.C.R. n. 6 del 25.1.2005), ma si trova nelle vicinanze del Corpo Idrico dell'Amiata 99MM020;

il proponente ha preso in esame i pozzi e le sorgenti presenti in un raggio di circa 5 km dal sito di perforazione e le possibili interferenze dovute alle attività di ricerca previste;

dal punto di vista sismico il Comune di Cinigiano ricade in Classe Sismica 3;

secondo il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Cinigiano, il sito di perforazione ricade in classe III – aree di tipo misto;

il sito di perforazione è interessato dal vincolo idrogeologico e dal vincolo paesaggistico (aree tutelate per legge, D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1), mentre non è presente il vincolo archeologico. Il proponente ha presentato l'elaborato Relazione paesaggistica;

il proponente ha preso in esame i Siti della Rete Natura 2000 e le Aree naturali protette presenti in in raggio di circa 10 km dal sito di perforazione, il quale tuttavia non ricade all'interno di nessun Sito o Area. I Siti più vicini sono il SIC-ZPS Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna (che dista circa 1,8 km) ed il SIC Cono vulcanico del Monte Amiata che dista oltre 5 km. La Riserva naturale provinciale di Poggio all'Olmo è prossima al sito di progetto, dal quale è separata dalla strada vicinale Ontanelli. Il proponente, con riferimento al SIC-ZPS Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna ha presentato uno Studio di incidenza sviluppato a livello di screening secondo le linee guida della Commissione Europea;

sono stati presi in esame le caratteristiche delle componenti ambientali interessate, i possibili impatti dovuti alla realizzazione delle attività previste dal progetto nonché le relative misure di mitigazione e di monitoraggio;

il proponente ha preso in esame le emissioni in atmosfera previste ed il sistema di monitoraggio delle concentrazioni di CO2, H2S e CH4;

il medesimo ha evidenziato i pozzi e le sorgenti presenti nell'area vasta circostante il sito di perforazione ed ha indicato le modalità di perforazione e di rivestimento del foro, finalizzate alla mitigazione delle interferenze con le acque sotterranee;

per le operazioni di perforazione sono necessari circa 35.000 m3 di acqua, i quali saranno approvvigionati dal Torrente Zancona, tramite stazione di pompaggio e/o dal gestore del servizio idrico integrato, Acquedotto del Fiora Spa;

la Società proponente ha presentato una proposta di Piano di Monitoraggio, relativamente alle componenti ambientali: suolo; acque superficiali e sotterranee e atmosfera;

Dato atto che presso il Settore VIA, con riferimento alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, sono pervenute 249 osservazioni da parte del pubblico, tutte contrarie alla realizzazione del progetto in esame; viene suggerita la sottoposizione a VIA del progetto. I principali argomenti contenuti nelle osservazioni sono:

la tutela del Santuario della Madonna di Val di Prata in Monticello Amiata, posto a meno di 1 km dal sito di progetto;

la tutela delle sorgenti e dei pozzi, come ad esempio La Vena, Ontanelli e Madonna di Val di Prata;

deturpazione irreversibile del paesaggio; visibilità degli impianti previsti per le attività di ricerca, dai territori circostanti il sito di progetto;

emissione di polveri e di gas di scarico degli automezzi e relativi impatti sugli abitanti di Monticello e Salaiola e sulla Riserva Naturale di Poggio all'Olmo. Immissione in atmosfera occasionale e/o accidentale di gas, in fase di perforazione o di prove di produzione; produzione di rumore;

impatti cumulativi con altre attività geotermiche presenti nel territorio circostante; sfruttamento del medesimo serbatoio geotermico; alternative progettuali;

sismicità indotta e frane presenti nel territorio circostante;

vocazione agricola e turistico-ambientale del territorio; presenza di agriturismi, di un campeggio, di ulteriori attività ricettive e di ristorazione; perdita di valore dei beni immobiliari; il Comune di Cinigiano ha un importante indotto derivante dal terziario grazie alle sue peculiarità paesaggistiche e naturalistiche ed alla presenza di strutture ricettive extra alberghiere diffuse sul territorio; volume di presenze turistiche negli ultimi anni; accettabilità sociale del progetto;

presenza, tra i recettori, di un campeggio in loc. Monticello Amiata, le cui strutture sono poste a circa 800 m dal sito di progetto ed i cui impianti sportivi sono posti a circa 600 m; svolgimento delle attività di ricerca previste al di fuori della stagione turistica;

strategia di sviluppo territoriale tenuta dalla amministrazioni locali;

Dato atto che presso il Settore VIA, con riferimento alla documentazione integrativa e di chiarimento, sono pervenute 151 osservazioni da parte del pubblico, tutte contrarie alla realizzazione del progetto in esame; viene inoltre suggerita la sottoposizione a VIA del medesimo. I principali argomenti contenuti nelle osservazioni sono:

interazione delle opere previste con corpi di frana e stabilità dei versanti;

approvvigionamento idrico per le attività di perforazione, con particolare riferimento alla captazione sul Torrente Zancona ed al tracciato della condotta idrica;

impatti sulla Riserva Naturale Provinciale di Poggio all'Olmo, dovuti al progetto in esame, nonché alla presenza di una eventuale futura centrale geotermica da 10 MW;

impatti cumulativi del progetto in esame con altre attività geotermiche, con particolare riferimento alle attività denominate "Montenero" e "Seggiano";

sismicità indotta dovuta alla estrazione e reiniezione dei fluidi nel sottosuolo;

impatti del progetto sulla locale falda idrica sfruttata anche per scopi idropotabili;

possibile presenza di radon, oltre che di CO2, H2S, metano, azoto e idrogeno, nel fluido geotermico;

Visto che delle suddette osservazioni è stato tenuto conto nell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento, come risulta dalle specifiche considerazioni evidenziate nel seguito del presente provvedimento;

Dato inoltre atto che

la Soprintendenza Archeologica della Toscana, nel proprio parere conclusivo del 28.10.2015, conferma il precedente parere espresso con nota del 16.2.2015, nel quale si evidenzia che gli interventi previsti non ricadono in area sottoposta a procedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e hanno carattere circoscritto

che non sembra arrecare effetti negativi a carico di beni culturali. Suggerisce una specifica indicazione, che viene riportata nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, nel proprio parere conclusivo del 30.10.2015, conferma quanto già espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto con nota del 19.2.2015, nella quale, dopo avere ricordato il regime vincolistico dell'area interessata dal progetto e le caratteristiche delle attività di ricerca previste, la Soprintendenza ritiene che per localizzazione, entità e caratteristiche metodologiche degli interventi e delle opere connesse, l'incidenza ambientale sulla componente paesaggio presenti elementi di criticità tali da richiedere che l'intervento sia assoggettato a VIA. Suggerisce che sia predisposto uno schema grafico dove vengano individuati tutti i luoghi oggetto di ricerca geotermica da trasmettere a tutte le amministrazioni pubbliche interessate, per poter avere un quadro completo delle possibili ricadute sul territorio nel suo complesso, almeno su base geografica provinciale, superando i limiti di una valutazione caso per caso che non consente la verifica di possibili effetti cumulativi;

il Comune di Cinigiano, a firma del Sindaco, esprime parere contrario sul progetto in esame, con le seguenti motivazioni (parere del 6.11.2015):

"PREMESSE

Con riferimento all'Istanza per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al permesso di ricerca di risorse geotermiche "Monte Labbro" finalizzato alla perforazione del pozzo esplorativo da realizzarsi nel comune di Cinigiano, presentato alla Regione Toscana Direzione Ambientale ed Energia – Settore VIA – Valutazione Ambientale Strategica – OO.PP di Interesse Strategico Regionale si formula il seguente parere tecnico per l'istruttoria sulle materie di competenza.

La Regione Toscana, è intervenuta con legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), disponendo una sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi fino a sei mesi dalla pubblicazione della legge, al fine di gestire e commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi, all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica prevista per la Toscana, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio. Ad oggi non risultano adottati gli atti deliberativi definiti al comma 1 dell'art. 1 della citata legge regionale, con i quali doveva essere stabilito il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire ed i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.

Il comune di Cinigiano ritiene che in assenza di tale provvedimento si renda necessaria la sospensione dell'esame di tutte le istanze di permesso di ricerca e di realizzazione di pozzi esplorativi, come il progetto di cui all'oggetto. A sostegno di tale richiesta vale la pena di sottolineare che è stata depositata alla Presidenza del Consiglio regionale la Proposta di risoluzione n. 4 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 07/10/2015. Tale risoluzione impegna la Giunta Regionale, che provvederà entro la fine del mese di Novembre:

- 1. a predisporre quanto prima, previa adeguata concertazione con le istituzioni locali, lo studio previsto dal PAER, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile dell'energia geotermica e la deliberazione prevista dalla L.R. 17/2015 volta a definire: a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire; b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio;
- 2. a tenere conto, nella redazione degli atti di cui sopra, delle prescrizioni del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, in particolar modo a quelle riferite alle zone di produzione agricola ad alto valore qualitativo per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti per la produzione di energia geotermoelettrica e delle indicazioni già previste dal PAER, per spingere i concessionari a utilizzare le tecnologie più avanzate in termini di sostenibilità;
- 3. a predisporre una proposta di intervento normativa finalizzata ad attivare, anche per quanto riguarda la realizzazione degli impianti geotermici, gli strumenti previsti dalla L.R. 65/2014, inclusi quelli di cui al Titolo II (Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio), Capo III (Disposizioni per la pianificazione intercomunale), con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 25 (Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro urbano. Conferenza di copianificazione), al fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutti gli enti competenti e assicurare le vocazioni socio economiche, turistico agricole, ambientali e paesaggistiche degli specifici territori toscani;
- 4. a dare piena attuazione allo schema di protocollo di intesa, approvato con la del. g.r..1002/2013, sottoscritto con la Rete geotermica di cui fanno parte alcuni operatori titolari dei permessi di ricerca per la

realizzazione di impianti per la produzione di energia geotermoelettrica a media entalpia a ciclo binario e, più in generale, ad invitare tutti gli operatori economici coinvolti, a sottoscrivere, analogamente a quanto già praticato a seguito del sopracitato protocollo d'intesa "Accordo generale sulla geotermia" sottoscritto in data 20 dicembre 2007 dalla Regione Toscana ed ENEL S.p.A. per le centrali ad alta entalpia, accordi specifici tesi a favorire la competitività dei sistemi economici locali e a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture locali.

Ai fini dell'espressione del parere da parte di questa amministrazione, occorre inoltre tenere conto del quadro di contesto nel quale il progetto si colloca e del contrasto con alcuni strumenti regionali come il PIT ed il PAER.

In particolare si evidenzia:

- con riferimento al P.I.T., approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015, l'intervento è localizzato nell'Ambito 18 "Maremma Grossetana", caratterizzato da zone di produzione agricola ad alto valore qualitativo e pertanto la Regione Toscana si è impegnata a tenere conto del corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti per la produzione di energia geotermoelettrica e delle indicazioni già previste dal PAER, per spingere i concessionari a utilizzare le tecnologie più avanzate in termini di sostenibilità;
- con riferimento Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana, lo sviluppo geotermico nella zona dell'Amiata viene considerato ormai giunto a un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa con le tecnologie oggi impiegate e la vocazione socio economica dei territori (Disciplina del Piano, p. 54) e sono date indicazioni per i nuovi impianti, fra le quali la collocazione delle centrali nelle aree a destinazione produttiva ove compatibile con i risultati della ricerca (Disciplina del Piano, p. 55).

E' inoltre da evidenziare che nel territorio dell'Amiata sono presenti impianti di produzione geotermoelettrica per circa 120 MW. Tenendo conto di questa presenza l'Unione dei Comuni e i Comuni, hanno espresso pareri contrari al rilascio di nuovi permessi e su gli atti propedeutici per la realizzazione di nuove centrali. Con riferimento agli effetti cumulo che si verrebbero a determinare con la realizzazione di nuove centrali, ad oggi non esiste uno studio affidabile che riguarda i valori ambientali, il bacino idrogeologico, il rumore e la qualità dell'aria.

Vale la pena sottolineare, come già fatto nelle osservazioni inviate dal Comune di Cinigiano con nota prot.n.817 del 20/02/2015, che, nonostante l'area di intervento non sia soggetta a particolari vincoli di natura paesaggistica, debba essere tutelata la qualità dei paesaggi ordinari della comunità, i luoghi del vivere e dell'abitare, il territorio nella sua complessità, non dimenticando la centralità che l'agricoltura occupa nel settore economico locale.

La produzione agricola è stata la scelta di sviluppo di questo territorio, nonché oggetto di investimenti e riconoscimenti; il prodotto tipico è espressione di attributi di qualità unici e strettamente legati al contesto territoriale.

L'esecuzione di un tale intervento di ricerca, evidentemente invasivo, e la potenziale realizzazione di un impianto geotermico sarebbe in contrasto sia con le strategie previste dagli strumenti urbanistici comunali e sia con l'identità del territorio.

Il Comune di Cinigiano, rivendica un ruolo preciso, un'autonomia nelle scelte di sviluppo: anche volendo dare per scontato l'utilizzo delle migliori tecnologie nel settore geotermico, l'attenzione e il monitoraggio a garanzia di sicurezza, contesta scelte coatte che intervengono e modificano il lungo lavoro di costruzione del nostro e diverso modello di sviluppo.

Inoltre è utile far riferimento alla sentenza del TAR Puglia n. 1570/2014 e al D. Lgs. 387/2003. Quest'ultimo dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai Piani Urbanistici, ma nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Occorre rilevare inoltre che il capitale sociale della Ditta risulta essere costituito da $20.000 \in$, l'importo non appare rapportato al valore dell'investimento dichiarato per la realizzazione del pozzo esplorativo stimato in $6.507.500 \in$.

Non è chiaro in quale misura possa essere garantita dalla Renewem s.r.l. la copertura dei costi derivanti da eventuali danni ambientali o di altro genere cagionati sul territorio, o, in caso di esito negativo dell'attività di ricerca, il ripristino dello stato dei luoghi.

La ditta inoltre non appare in grado di fornire garanzie di realizzazione e gestione di impianti geotermici a media entalpia non avendo prodotto alcuna referenza o riferito di concreta esperienza specifica in merito come previsto dell'art. 7, comma 1, lett. g) DPR 27.5.1991, n. 395, applicabile alla presente procedura nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 22/2010.

Per tutto quanto sopra esposto e in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale di Cinigiano (Deliberazione n.45 del 29/08/14), questa amministrazione, conferma l'avversità alla realizzazione di un pozzo esplorativo all'interno del permesso di ricerca "Monte Labbro" come da richiesta presentata alla Regione Toscana da Renewem srl, di cui alla verifica di assoggettabilità a VIA – documentazione integrativa depositata in data 05.10.2015. Esso si pone in aperto ed insanabile contrasto con le linee di sviluppo del territorio sotto i profili ambientale, paesaggistico, sociale ed economico perseguite sia dalla pubblica amministrazione che dai soggetti privati, che oggi esprimono eccellenze ambientali, culturali e produttive di rilievo internazionale e che sono frutto di ingenti investimenti e fonte di redditività non comparabile con quella prevista dalla potenziale costruzione e gestione di un impianto geotermico. Il presente e il futuro offrono, oggi, una prospettiva fondata sul turismo rurale e sulla filiera di prodotti di eccellenza. L'intervento proposto non tiene conto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, che consente ai comuni di esprimere, nell'ambito della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, un giudizio di compatibilità in previsione dell'impianto con le aree suddette. Né lo studio di compatibilità ambientale prevede forme di tutela tendenti a favorire il sostegno delle aziende agricole, con ciò contravvenendo alle disposizioni concernenti la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5.3.2001, n. 57 artt. 7 e 8 nonché dell'art. 14 del D. Lgs. 18.5.2001, n. 228.

Il parere negativo di questa Amministrazione è concreto, oggettivo, fondato su precise valutazioni di modello economico e sociale, di pianificazione e programmazione socio-economica: nel territorio di Cinigiano l'industria geotermica non ha spazio e non può averlo.";

i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, a firma dei Sindaci, esprimono pareri contrari al progetto in esame, con motivazioni del tutto analoghe a quelle del Comune di Cinigiano (pareri del 6.11.2015);

l'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana, a firma del Presidente, esprime parere contrario al progetto in esame, con motivazioni del tutto analoghe a quelle del Comune di Cinigiano (parere del 6.11.2015);

la Provincia di Grosseto, nel proprio parere conclusivo del 26.11.2015, suggerisce alcune indicazioni in merito alla piazzola di perforazione e segnala le previsioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) in merito alla geotermia;

il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, nel proprio contributo tecnico istruttorio del 17.2.2015, indica alcune misure di tutela dei corsi d'acqua;

l'Acquedotto del Fiora Spa, nei propri contributi tecnici istruttori del 4.3.2015 e del 17.11.2015, non rileva interferenze dirette con captazioni e impianti afferenti al Servizio idrico Integrato, evidenzia che nelle vicinanze dell'area di progetto sono presenti captazioni gestite dalla Società, richieda cautele finalizzate alla tutela delle risorse idriche e chiede di poter accedere ai dati raccolti dal proponente con le attività di ricerca previste;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati, dalla Azienda Sanitaria di Grosseto e da ARPAT:

- ARPAT, nel proprio contributo finale del 5.11.2015, ritiene che, per le componenti ambientali esaminate e limitatamente al progetto presentato, lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, a condizione che venga impartita una prescrizione in merito all'impatto acustico. Ricorda che nel precedente contributo istruttorio del 20.2.2015, per le componenti ambientali esaminate non si ravvisavano particolari problematiche; comunque esaminate le integrazioni presentate dal proponente su richiesta della Regione Toscana, per gli aspetti di interesse, non emergono nuovi elementi di rilievo; conferma le valutazioni già espresse, e cioè che non si ravvisano criticità sulle componenti ambientali in esame, e che quindi il progetto può essere escluso dalla procedura di VIA;
- l'Azienda USL 9 di Grosseto, nel proprio contributo conclusivo del 26.11.2015, ritiene che il progetto sia assoggettabile a procedura di VIA in quanto l'opera insiste su un'area vulnerabile per la presenza nella fascia circostante di elementi di criticità confermati peraltro dalle integrazioni prodotte. Nel proprio precedente contributo del 2.3.2015, evidenziava le seguenti criticità: presenza di recettori, emissioni acustiche, produzione di rifiuti e di polveri, traffico indotto, possibile intercettazione di falde idriche, emissioni in atmosfera e relative ricadute al suolo;

- l'Autorità mineraria ha espresso parere favorevole;
- è stato acquisito dal competente Settore regionale il contributo valutativo in merito allo studio di incidenza presentato dal proponente; tale contributo suggerisce alcune raccomandazioni che saranno inserite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;
- gli altri Uffici regionali interessati suggeriscono alcune misure di mitigazione;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che

con nota del Settore VIA in data 2.12.2015, è stato chiesto alla Soprintendenza di Siena ed alla Azienda USL 9 di Grosseto se, in vista della prossima adozione del Decreto conclusivo del procedimento, reputino opportuno, "approfondire la parte motivazionale dei rispetti contributi tecnici a suo tempo inviati. Qualora tale approfondimento non pervenga allo scrivente Settore entro 10 giorni dal ricevimento della presente, si procederà alla conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non hanno elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nei pareri e contributi a suo tempo inviati.";

la Soprintendenza di Siena, con nota del 11.12.2015, comunica di confermare quanto già rilevato in occasione del predente parere istruttorio del 30.10.2015 prot. n. 20727;

l'Azienda USL 9 di Grosseto non ha inviato risposta;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente nonché in merito ai pareri, ai contributi ed alle osservazioni acquisite

la L.R. 56/2000 e la L.R. 49/1995 (in materia di biodiversità ed aree protette), citate dal proponente in alcuni elaborati facenti parte della documentazione presentata, sono state abrogate e sostituite dalla L.R. 30/2015. La L.R. 1/2005 (in materia di urbanistica) è stata sostituita dalla L.R. 65/2014;

negli strumenti urbanistici comunali di Cinigiano non sono presenti previsioni in merito ad attività connesse allo sfruttamento della risorsa geotermica;

la Provincia di Grosseto evidenzia che l'art. 34 comma 11 delle Norme del Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) prevede: "Lo sfruttamento delle fonti geotermiche tradizionali sarà consentito solo nei due poli della geotermia (Amiata e Colline Metallifere). A tal fine si disporranno norme di tutela per mitigare l'impatto paesaggistico-ambientale degli impianti e delle reti, privilegiando tecnologie a scambiatore che limitino eventuali emissione in atmosfera (...) Lo sfruttamento della risorsa a bassa entalpia sarà incentivato su tutto il territorio provinciale.". La Provincia ribadisce inoltre quanto indicato nella Scheda 13 A dello stesso P.T.C.: "Fonte geotermica (v. art. 34, c. 7, 1c) 1. Le centrali geotermiche possono essere localizzate nei comuni di Santa Fiora, Monterotondo Marittimo e Montieri."

Da quanto sopra la Provincia rileva che il P.T.C., per le fonti geotermiche tradizionali, prevede la necessità di norme di tutela e mitigazione paesaggistico-ambientale e di tecnologie che limitino eventuali emissioni in atmosfera, nei due Poli della Geotermia;

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72 e pubblicalo sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007, il Comune di Cinigiano afferisce alla scheda di Paesaggio dell'ambito n. 35 "Entroterra grossetano". In relazione ai valori naturalistici, paesaggistici ed antropici, presenti nelle aree oggetto d'intervento, la suddetta scheda di paesaggio, evidenziando che tutto l'ambito è caratterizzato da una elevata panoramicità e dalla presenza di numerosi punti di vista, indica tra gli altri i seguenti obiettivi ed azioni:

- tutela e conservazione della qualità ambientale e paesaggistica delle aree a maggiore carattere di naturalità attraverso indirizzi per la mitigazione degli effetti indotti sugli ecosistemi dalla presenza di infrastrutture stradali e di attività antropiche;
- tutela dei valori paesaggistici espressi dal territorio rurale;

- salvaguardia dei livelli di qualità espressi dai centri e nuclei storici attraverso la tutela dei caratteri morfologici e storico-architettonici e la valorizzazione delle relazioni di tali insediamenti con il contesto che li circonda.

Per quanto sopra non sì evidenziano particolari interferenze dell'intervento con il rispetto della specifica disciplina del PIT vigente;

con riferimento alla integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con D.C.R. n. 37 del 27.3.2015), il sito di progetto ricade all'interno dell'Ambito di paesaggio n. 18 "Maremma grossetana". Il contesto paesaggistico risulta integro e caratterizzato dalla presenza di valori quali ambienti agricoli tradizionali classificati nel PIT come agroecosistemi frammentati attivi, frammisti alle aree boscate dei nodi forestali primari e secondari. Dall'esame della documentazione presentata dal proponente emerge che la tipologia di attività in esame comporterà una temporanea occupazione di suolo per le operazioni necessarie, stimata di durata complessiva di circa quattro mesi, determinando un impatto paesaggistico relativamente all'estensione della postazione e all'altezza della torre di perforazione. L'analisi di intervisibilità presentata ha verificato che le maggiori interferenze dal punto di vista paesaggistico si avrebbero da limitati punti di osservazione e sono riferite alle opere che resterebbero sul territorio in caso di esito positivo della ricerca, determinando nel complesso un impatto non rilevante vista la limitata elevazione delle stesse e l'andamento orografico del territorio circostante;

la postazione di perforazione non ricade in aree classificate a pericolosità dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Regionale Ombrone. Coerentemente con quanto richiesto dal Settore scrivente, le integrazioni depositate dal proponente hanno approfondito il quadro geomorfologico dell'area dove verrà realizzato l'intervento, evidenziano la presenza di un fenomeno di dissesto che in parte interessa l'area di perforazione del pozzo; tale fenomeno può essere imputabile alla rimobilitazione della coltre detritica a seguito di infiltrazione d'acqua. Il proponente rimanda alla fase esecutiva l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche di dettaglio finalizzate alla caratterizzazione del corpo di frana;

l'opera di captazione sul Torrente Zancona ed il tracciato della condotta idrica temporanea interessano anche aree classificate dal PAI a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata ed elevata;

dal punto di vista progettuale si ritiene necessario che vengano realizzate esclusivamente le opere indispensabili all'effettuazione delle attività di ricerca in esame, senza la previsione di interventi destinati ad anticipare la futura, ma soltanto eventuale, fase di coltivazione geotermica:

il progetto insiste su di un sito nella cui fascia circostante sono presenti:

- insediamenti civili (centri abitati, nuclei abitati e case sparse);
- strutture ricettive (camping ed attività di agriturismo);
- impianti sportivi;
- depositi di pubblico acquedotto;
- sorgenti idriche e corsi d'acqua;
- strutture cimiteriali;

le emissioni in atmosfera, sia quelle dovute alle lavorazioni di ingegneria civile relative alle attività di allestimento, funzionamento e smantellamento del cantiere (produzione di polveri ed emissione dei motori endotermici) sia quelle riconducibili ai componenti gassosi del fluido geotermico sono state prese in esame nella documentazione presentata dal proponente. E' stato previsto un monitoraggio al suolo delle concentrazioni dei gas presenti nel fluido geotermico;

il proponente ha esaminato i pozzi e le sorgenti presenti nell'area circostante il sito di perforazione ed ha analizzato le modalità di tutela delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione e di rivestimento della perforazione;

il proponente ha descritto le modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relative all'area interessata dalle attività di perforazione;

nel territorio del Comune di Cinigiano non risultano al momento presenti né permessi di ricerca né concessioni di coltivazione per acque minerali e termali;

il proponente ha stimato in circa 35.000 m3 il fabbisogno idrico per la perforazione del pozzo, per una portata massima di circa 60 m3/h; l'acqua sarà fornita da Acquedotto del Fiora Spa e/o approvvigionata per derivazione dal Torrente Zancona e trasportata al sito di progetto tramite un acquedotto temporaneo, una stazione di pompaggio e due stazioni di rilancio. In merito agli aspetti di cui al presente capoverso si ritiene opportuno prescrivere al proponente alcuni accorgimenti al fine di garantire la sostenibilità ambientale dell'approvvigionamento idrico;

le modalità di recapito delle AMD ai corsi d'acqua superficiali devono essere tali da non determinare fenomeni di instabilità dei versanti. La progettazione definitiva delle singole opere costituenti il progetto di ricerca in esame deve tenere conto della presenza di movimenti franosi, in relazione ai quali si renderanno necessari specifici interventi;

il territorio dei Comuni di Arcidosso, Cinigiano e Castel del Piano rientra nel perimetro della DOC dei vini "Montecucco", della IGP "Castagna del Monte Amiata" e della DOP "Olio extravergine Seggiano". Tuttavia il sito di perforazione non ricade in aree agricole investite ad oliveto o vigneto oppure in castagneti da frutto;

per quanto riguarda gli aspetti forestali, il progetto in esame non comporta alcuna problematica significativa;

per quanto riguarda gli aspetti agricoli, il progetto in esame non comporta particolari problematiche, tuttavia dall'istruttoria sono emerse alcune indicazioni per la eventuale e futura fase di coltivazione geotermica;

la Soprintendenza archeologica si è espressa favorevolmente sul progetto ed ha ricordato alcune misure di tutela dei beni archeologici previste dalla normativa vigente;

nelle aree circostanti il sito di perforazione sono presenti edifici tutelati ai sensi del titolo II del D.Lgs. 42/2004: Chiesa della Madonna delle Nevi a Monticello Amiata e Podere Roma a Castiglioncello Bandini;

per quanto riguarda il rumore, si ritiene opportuno prevedere una specifica indicazione nell'ambito del quadro prescrittivo;

preso atto di quanto previsto dalla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio Europeo, a livello cautelativo, sono previste specifiche indicazioni in materia nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

per quanto riguarda la possibile sismicità indotta dalle attività geotermiche, il fenomeno è stato preso in esame dal proponente nella documentazione depositata; nel quadro prescrittivo di cui al presente provvedimento viene formulata una indicazione inerente gli approfondimenti in materia sismica, da svolgersi in vista di una eventuale futura fase di coltivazione geotermica;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le modalità di gestione dei rifiuti prodotti sia dalle attività di perforazione che dalle ordinarie attività di gestione del cantiere;

il progetto prevede la movimentazione di circa 15.210 m3 di terre e rocce da scavo all'interno del cantiere, oltre circa 1.466 m3 di terreno di scotico, il quale sarà stoccato in cantiere, per essere utilizzato al termine delle attività;

il proponente ha calcolato il traffico pesante indotto dal progetto in esame durante il cantiere di allestimento in circa 6,56 viaggi a pieno carico al giorno per i trasporti di materia al cantiere, distribuiti nelle ore di lavoro del cantiere. La gestione delle terre e rocce di scavo è prevista in equilibrio, quindi senza esuberi o approvvigionamenti dall'esterno del cantiere.

Per il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di perforazione è previsto un traffico indotto di circa 71 mezzi pesanti; il proponente stima un traffico indotto di circa 4,8 mezzi pesanti a pieno carico al giorno. In fase di perforazione è prevedibile un traffico dedicato al rifornimento di materiali ed all'allontanamento dal cantiere dei rifiuti solidi e liquidi prodotti, per il quale, il proponente prevede 1-2 mezzi pesanti a pieno carico al giorno.

Durante l'eventuale fase di dismissione e recupero ambientale, è prevedibile un traffico indotto determinato dai mezzi pesanti che allontanano dal cantiere le attrezzature presenti ed i rifiuti da demolizione. Nel caso la ricerca desse esito positivo è previsto il traffico derivante dall'allontanamento dei materiali non più necessari alla postazione presente. A tal proposito è opportuno prevedere indicazioni specifiche nel quadro prescrittivo del presente provvedimento.

Ai suddetti valori di traffico si aggiungono il traffico dei mezzi leggeri per il trasporto degli addetti, nonché il traffico indotto relativo alla realizzazione delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, che però è da ritenersi non significativo, in ragione della distribuzione sul territorio degli interventi e la modestia dei medesimi in termini di materiali ed attrezzature necessari;

l'istruttoria ha evidenziato che il territorio del Comune di Cinigiano e dei Comuni contermini, riveste importanza economica per quanto riguarda le attività turistiche diffuse legate agli aspetti agricoli, paesaggistici, naturalistici e culturali dell'area e che pertanto le attività di ricerca in esame devono garantire la tutela di tali componenti ambientali;

tra i recettori da prendere a riferimento per le attività di approfondimento e di monitoraggio previste dal proponente, ovvero prescritte con il presente provvedimento, vi sono i luoghi nei quali si verifichi una presenza prolungata di persone;

per quanto riguarda gli impatti cumulativi delle attività di ricerca geotermica previste dal progetto oggetto del presente procedimento, con quelle previste nell'ambito dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione geotermica confinanti con il permesso "Monte Labbro", si evidenzia quanto segue:

- la Società proponente è titolare esclusiva del permesso di ricerca geotermica "Monte Labbro" (della superficie di 57,19 km2) e pertanto nel relativo territorio non potranno essere svolte ricerche geotermiche, da parte di altri operatori, tali da determinare impatti cumulativi con le attività oggetto del presente procedimento;
- la perforazione del pozzo esplorativo è prevista ad una distanza minima di oltre 2,5 km dal confine del permesso ed a una distanza di circa 5 km dal pozzo geotermico in esercizio più vicino (posto nella concessione "Bagnore") e di circa 4 km dai pozzi previsti nel titolo "Montenero", i quali inoltre non hanno ancora ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale dal Ministero dell'Ambiente e quindi non sono ancora stati autorizzati. Nei titoli "Cinigiano", "Montalcino" e "Murci" non sono ad oggi autorizzati pozzi esplorativi profondi, né in relazione a tali pozzi sono stati avviati procedimenti di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale. Pertanto, anche in considerazione della durata della fase di perforazione, delle caratteristiche della medesima, della durata della fase di prove di produzione, delle modalità di completamento del pozzo e di sistemazione della postazione ovvero delle modalità di chiusura mineraria e del completo ripristino ambientale, non sono previsti impatti cumulativi significativi con analoghe attività svolte nei titoli minerari geotermici confinanti con quello in oggetto;

il progetto geotermico pilota "Montenero" (soggetto a procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico), ricade principalmente in Comune di Castel del Piano e comprende una centrale a ciclo binario; n.3 pozzi di produzione di acqua calda, della profondità massima di circa 1800 m, tutti perforati da un'unica postazione; n.3 pozzi di reiniezione dell'acqua geotermica, della profondità massima di circa 1800 m, tutti ubicati nella stessa piazzola; tubazioni di collegamento; connessione in MT alla Rete Elettrica Nazionale; predisposizione di due "stacchi" per il prelievo dell'acqua calda, per alimentazione di eventuali utenze termiche (teleriscaldamento). L'acqua necessaria per la perforazione dei pozzi, convogliata alle postazioni di produzione e reiniezione tramite un'apposita condotta, sarà approvvigionata dal vicino Torrente Zancona tramite due motopompe collegate tra loro da una vasca in vetroresina da circa 5 m3. Le operazioni di perforazione sono previste nei mesi da ottobre a giugno in modo da garantire una portata del fiume sufficiente allo scopo. Il quantitativo del prelievo può raggiungere un massimo di 70 m3/h (20 l/s) nei tratti in perdita di circolazione, con un prelievo medio di 10 m3 /h (2,5 l/s);

il progetto relativo alle attività di ricerca geotermica denominato "Seggiano" prevede esclusivamente prospezioni geofisiche di superficie: rilievo gravimetrico, rilievo magnetotellurico, rilievo geoelettrico; non prevede attività di perforazione esplorativa profonda. Il progetto, che interessa i Comuni di Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso e Castiglione d'Orcia, è oggetto di un procedimento di VIA di competenza regionale, per il quale non è ancora stato adottato il provvedimento conclusivo;

Considerato inoltre che

il progetto di ricerca geotermica in esame, facendo seguito al progetto di cui al citato Decreto 5640/2010, si ripropone di contribuire a ricostruire l'assetto del sottosuolo ai fini dell'individuazione di potenziali risorse geotermiche da coltivare per scopi elettrici e/o termici. Per completare la suddetta esplorazione del sottosuolo e per poter effettuare delle prove di produzione sul fluido geotermico si rende necessaria la perforazione di un pozzo esplorativo profondo;

la coltivazione delle risorse geotermiche a fini elettrici e/o termici (attività che non è oggetto del presente procedimento) rappresenta una fonte di energia rinnovabile e come tale è oggetto di provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali tesi a promuoverne e favorirne lo sviluppo. Le attività di coltivazione geotermica, tramite ad esempio centrali a ciclo binario, non sono oggetto del presente procedimento che riguarda attività di ricerca; soltanto al termine della ricerca potrà essere stabilito se e come potrà essere condotta la coltivazione geotermica;

il sito di realizzazione del pozzo esplorativo previsto ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geotermico il sottosuolo dell'area vasta e ciò non implica che nella relativa localizzazione vengano in futuro eventualmente realizzate centrali geotermiche o installazioni per l'utilizzo termico del fluido geotermico;

la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi; tuttavia la ricerca e la coltivazione della risorsa devono avvenire in maniera ambientalmente sostenibile;

l'utilizzo geotermico a fini elettrici e/o termici riveste quindi un ruolo importante nell'ambito della promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili; tuttavia la ricerca geotermica deve essere svolta nel rispetto delle componenti ambientali interessate;

il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 11.2.2015 prevede per la geotermia un incremento di produzione di energia elettrica di almeno 150 MW entro il 2020, per rispondere agli obiettivi imposti alla Regione Toscana dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di *burden sharing* (D.M. 15.3.2012). Lo scenario prefigurato dal PAER è quello di riorientare la produzione elettrica verso la media entalpia (molto meno impattante da un punto di vista ambientale) e il ciclo binario attraverso impianti di minore potenza;

ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 22/2010, le risorse geotermiche sono patrimonio indisponibile dello Stato e la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità;

l'art. 38-ter del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, inserisce gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e insediamenti strategici, al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi;

Considerato infine che

alcuni rilievi contenuti nelle osservazioni pervenute dal pubblico e nei pareri pervenuti dagli Enti Locali riguardano attività di coltivazione della risorsa geotermica, che non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R.10/2010;

l'idoneità tecnica e finanziaria della Società proponente non è oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità, ma è svolta dalle competenti strutture regionali nell'ambito delle procedure di rilascio o modifica del titolo minerario;

per quanto riguarda l'articolazione del progetto geotermico nelle fasi di esplorazione superficiale, esplorazione profonda e coltivazione della risorsa, si evidenzia che:

- tale articolazione rappresenta l'unico modo per poter realizzare progetti di ricerca e coltivazione geotermica nel rispetto della normativa di settore e della normativa in materia di VIA;
- le fasi di ricerca e coltivazione sono completamente differenziate dal punto di vista tecnico e amministrativo sia dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (le attività di ricerca sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità e le attività di coltivazione a procedura di VIA) che da quella in materia geotermica (per effettuare la ricerca è necessario ottenere il titolo minerario "permesso di ricerca" mentre per effettuare la coltivazione è necessario ottenere il titolo minerario "concessione di coltivazione");
- nell'ambito delle attività di ricerca risulta impossibile dimensionare nel dettaglio e localizzare fin dall'inizio, in un unico momento progettuale, tutte le attività di ricerca necessarie ad individuare e caratterizzare la risorsa geotermica. Le attività di ricerca per loro natura sono concatenate e vengono svolte in maniera progressiva, con indagini caratterizzate da un livello di approfondimento conoscitivo via via maggiore: i dati ricavati da alcune indagini (indagini superficiali) sono utilizzati per progettare nel dettaglio e localizzare altre indagini (indagini esplorative profonde). Infatti è insito nel concetto stesso di ricerca la circostanza per cui la risorsa che si intende reperire non è allo stato attuale adeguatamente conosciuta e che si devono progressivamente acquisire elementi tecnici in merito alla consistenza ed alle caratteristiche della risorsa stessa. Infatti, la voce progettuale relativa alle attività di ricerca geotermica (Allegato B1 lett. a) della L.R. 10/2010), non prevede che obbligatoriamente le attività di ricerca necessarie all'individuazione ed alla caratterizzazione della risorsa debbano essere contenute tutte nel medesimo progetto. Le attività di ricerca esplorativa profonda devono essere necessariamente localizzate e dimensionate affinché se ne possano valutare gli impatti sull'ambiente. Richiedere che tutte le attività di ricerca necessarie siano contenute in un unico progetto e che le medesime siano soggette ad un unico procedimento di valutazione, significa rendere tecnicamente impossibile la ricerca geotermica;

per quanto attiene ai pareri conclusivi dei Comuni di Cinigiano, Arcidosso e Castel del Piano e della Unione dei Comuni Amiata Grossetana, tutti di analogo tenore:

- l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del progetto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero esclusione dalla procedura di VIA, nel caso il progetto determini o meno impatti negativi significativi sull'ambiente;
- sulla base delle effettive caratteristiche progettuali delle attività di ricerca previste, i pareri non indicano in maniera motivata ed articolata quali sarebbero gli impatti ambientali negativi e significativi, con riferimento al territorio di competenza, che dovrebbero determinare la scelta di sottoporre a VIA il progetto in esame;
- il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 17/2015 non è ancora stato approvato. Ai sensi della norma citata, il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi relativi ai pozzi esplorativi di tipo geotermico è terminato il 25.8.2015;
- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 4 del 7.10.2015 impegna la Giunta Regionale:
- a predisporre quanto prima, previa adeguata concertazione con le istituzioni locali, lo studio previsto dal PAER, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile della energia geotermica e la deliberazione di cui dalla l.r. 17/2015 volta a definire:
- a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;
- b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.
- a tenere conto, nella redazione degli atti di cui sopra, delle prescrizioni del PIT con valenza di piano paesaggistico, in particolar modo di quelle riferite alle zone di produzione agricola ad alto valore qualitativo, per il corretto inserimento, nel paesaggio e sul territorio, degli impianti per la produzione di energia geotermoelettrica, e delle indicazioni, già previste dal PAER, per spingere i concessionari a utilizzare le tecnologie più avanzate in termini di sostenibilità;
- a predisporre una proposta di intervento normativo finalizzata ad attivare, anche per quanto riguarda la realizzazione degli impianti geotermici, gli strumenti previsti dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), inclusi quelli di cui al titolo II (Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio), capo III (Disposizioni per la pianificazione intercomunale), con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 25 (Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro urbano. Conferenza di copianificazione), al fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutti gli enti competenti e assicurare le vocazioni socio-economiche, turistico-agricole, ambientali e paesaggistiche degli specifici territori toscani;
- a dare piena attuazione allo schema di protocollo di intesa, approvato con la del. g.r. 1002/2013, sottoscritto con la Rete geotermica di cui fanno parte alcuni operatori titolari dei permessi di ricerca per la realizzazione di impianti per la produzione di energia geotermoelettrica a media entalpia a ciclo binario e,

più in generale, ad invitare tutti gli operatori economici coinvolti, a sottoscrivere, analogamente a quanto già praticato a seguito del sopracitato protocollo d'intesa "Accordo generale sulla geotermia" sottoscritto in data 20 dicembre 2007 dalla Regione Toscana ed ENEL S.p.A. per le centrali ad alta entalpia, accordi specifici tesi a favorire la competitività dei sistemi economici locali e a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture locali.";

le conclusioni della suddetta Risoluzione non contengono elementi che ostino alla realizzazione del progetto di ricerca in esame;

- il PIT con valenza di Piano Paesaggistico ed il PAER sono stati presi in esame nei precedenti capoversi del presente provvedimento;
- i possibili impatti cumulativi sono stati presi in esame nei precedenti capoversi del presente provvedimento;
- il sito di perforazione interessa principalmente terreni destinati a seminativo, attualmente non in coltivazione, e marginalmente vegetazione legnosa; non interessa coltivazioni agricole di pregio o produzioni tipiche;
- l'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 non reca quanto indicato nei pareri pervenuti ("... consente ai comuni di esprimere, nell'ambito della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, un giudizio di compatibilità in previsione dell'impianto con le aree suddette.") ma:
- "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.";
- gli aspetti agricoli, relativi alla biodiversità, paesaggistici e culturali sono stati presi in esame nell'istruttoria svolta, come risulta dai pareri e dai contributi acquisiti dai Soggetti competenti e dai contenuti del presente provvedimento;

per quanto attiene al parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo:

- gli impatti cumulativi sono stati analizzati dal proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento presentata nonché nel presente provvedimento;
- in riferimento alla richiesta valutazione complessiva di tutte le attività di ricerca geotermica a livello almeno provinciale, è necessario evidenziare che le politiche ambientali e le valutazioni territoriali di livello strategico riferite ad una pluralità di iniziative non sono l'oggetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale VIA (le quali si occupano dei singoli progetti presentati da un proponente e tengono conto degli impatti cumulativi con gli altri progetti realizzati, in corso di realizzazione o autorizzati, nell'area vasta interessata). Il vigente PAER, a livello di piano, esamina la situazione delle attività di ricerca e coltivazione geotermica per tutto il territorio regionale. Lo specifico studio di cui alla L.R. 17/2015, provvederà a definire il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire e i criteri ed i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio;
- la Soprintendenza "... ritiene che per localizzazione, entità e caratteristiche metodologiche degli interventi e delle opere connesse, l'incidenza ambientale sulla componente paesaggio presenti elementi di criticità tali da richiedere che l'intervento sia assoggettato a VIA.", senza tuttavia mettere motivatamente in evidenza, in maniera analitica, quali sarebbero gli impatti negativi e significativi, determinati dal progetto sugli specifici elementi paesaggistici caratteristici del territorio locale, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione la redazione dello studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di VIA;
- la durata complessiva delle attività previste dal progetto in esame è stimata in circa 10 mesi (di cui circa 121 giorni dedicati alle attività di perforazione), oltre 53 giorni per le attività di recupero ambientale finale. Le attività di perforazione sono temporanee: nel caso di esito positivo della ricerca, il proponente procede al completamento del pozzo ed alla sistemazione della postazione (l'impianto boccapozzo sporgerà per una altezza di circa 2 m dal piano di campagna). Nel caso di esito negativo della ricerca ovvero nel caso non venga ottenuta la concessione di coltivazione, il proponente procede alla chiusura mineraria del pozzo ed al recupero ambientale di tutte le aree di cantiere;
- secondo il Settore regionale competente in materia di paesaggio, il progetto determina nel complesso un impatto non rilevante;

per quanto riguarda gli aspetti sollevati dai contributi istruttori pervenuti dalla Azienda USL n. 9 di Grosseto:

- la presenza di recettori, strutture ed infrastrutture, aree protette, nell'area circostante il sito di perforazione è stata tenuta di conto nella istruttoria condotta, come risulta anche dai contenuti del presente provvedimento;
- gli impatti, dovuti alla realizzazione delle attività previste dal progetto in valutazione, sono stati presi in esame nei pareri e nei contributi acquisiti nonché nelle considerazioni svolte nel presente provvedimento e sono oggetto di specifiche misure di mitigazione e di monitoraggio, contenute nel quadro prescrittivo conclusivo;

per quanto attiene gli ulteriori elementi messi in evidenza nelle osservazioni pervenute da parte del pubblico:

- dall'istruttoria non sono emerse conseguenze negative sul Santuario della Madonna di Val di Prata in Monticello Amiata, dovute alle attività in progetto;
- non viene esplicitato, in maniera analitica, come la realizzazione delle attività di ricerca previste determinerebbe una diminuzione dei valori immobiliari caratteristici della zona in esame;

Esaminati gli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione, di cui all'Allegato D alla L.R.10/2010, con riferimento alla relazione delle attività previste con piani e programmi ambientali, alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei pareri e dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, delle osservazioni, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

a. Aspetti generali

- 1. In merito agli aspetti sismici, si ricorda che le opere strutturali devono essere sottoposte a deposito presso il Settore Sismica della Regione Toscana, ai sensi del D.M. 14.1.2008, del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 65/2014.
- 2. Si ricorda quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 65/2014 in merito all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento 48R/2003 in merito all'acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.
- 3. Le indicazioni previste dal proponente nella documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento e quelle contenute nelle prescrizioni che seguono devono essere raccolte in un Piano di gestione ambientale, comprendente anche un Piano per le situazioni di emergenza ambientale (ad esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Tale Piano deve essere allegato alla documentazione presentata ai fini dell'ottenimento della autorizzazione mineraria; le indicazioni ivi contenute devono essere rese obbligatorie per le imprese esecutrici delle attività.
- 4. Si raccomanda al proponente, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, di fornire anche all'Autorità idrica Toscana e ad Acquedotto del Fiora Spa i dati inerenti il sottosuolo, raccolti durante le attività di ricerca previste.
- 5. Si ricorda quanto previsto dall'art.3 comma 11 del D.Lgs.22/2010 e dall'art. 33 comma 4 della L.R. 78/1998, in merito alla prestazione di garanzie fideiussorie per le attività di recupero ambientale.

b. Aspetti progettuali

- 1. Al termine delle attività di ricerca, in caso di esito negativo o di mancato ottenimento della concessione di coltivazione, il proponente deve procedere al recupero ambientale di tutte le aree interessate dal cantiere, prevedendo specifiche opere di regimazione delle acque ed interventi di rivegetazione dei terreni interessati. A tal proposito si ricorda quanto previsto dalla D.C.R. 155/1997 in materia di utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. Deve essere effettuato il ripristino delle condizioni morfologiche originarie del terreno, secondo profili che seguono la morfologia delle aree limitrofe alla postazione ed in sintonia con gli assetti paesaggistici locali.
- Si raccomanda di riutilizzare il terreno vegetale di scotico (*topsoil*), ove qualitativamente idoneo, conservandone la fertilità agronomica; si raccomanda di disporre tale terreno in appositi cumuli, non più alti di 2 metri e protetti dall'erosione. Il proponente può inoltre fare riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida ISPRA 65.2/2010 "Il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture".
- 2. Il proponente deve adottare specifici accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità, dovuto ai mezzi in uscita dal cantiere. Non è consentito il lavaggio delle betoniere nell'ambito del sito di progetto, fatto salvo il caso in cui sia prevista una specifica vasca impermeabile in cui immettere le acque di lavaggio, le quali devono essere gestite ai sensi del D. Lgs 152/2006.
- 3. La postazione di perforazione deve essere predisposta unicamente per la realizzazione del pozzo esplorativo previsto dal progetto, oggetto del presente procedimento. Le opere funzionali alla realizzazione di ulteriori pozzi, finalizzati alla coltivazione della risorsa, dovranno essere eventualmente oggetto di un futuro e distinto procedimento di valutazione di impatto ambientale.
- 4. Si prescrive al proponente di approntare una fase di monitoraggio sismometrico (anche integrata con le reti pubbliche e le reti di altri operatori) attraverso la disposizione di una piccola rete di sismografi nell'intorno dell'area in oggetto in grado di monitorare in continuo anche eventi di piccola magnitudo. Tale monitoraggio deve riguardare non solo la fase di coltivazione del giacimento (la quale non è comunque oggetto del presente procedimento) ma anche il periodo precedente e concomitante alla realizzazione del pozzo esplorativo, al fine di acquisire informazioni dettagliate sulla sismicità "naturale" dell'area. Ai fini dell'autorizzazione mineraria deve essere presentato il programma di monitoraggio di cui al presente capoverso.

Ai fini di una eventuale e futura istanza, relativa ad attività di coltivazione geotermica, si raccomanda di prevedere modalità di trasmissione dei dati sismici in tempo reale a Soggetti e/o Enti scientifici in grado di poter fornire valutazioni tempestive sull'evoluzione di potenziali sequenze sismiche e sulle conseguenti implicazioni finalizzate alla riduzione/modifica/cessazione delle attività di coltivazione.

Si raccomanda al proponente di tenere conto delle specifiche linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico.

- 5. L'impianto di illuminazione della postazione, fatte salve le esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori e di sicurezza mineraria, deve essere utilizzato per il periodo e con l'intensità strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste ed alle esigenze di prevenzione delle intrusioni. Per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto si ricorda quanto previsto dal PAER, approvato con D.C.R. 10/2015, Allegato 1 alla Scheda C.2.
- 6. Fatte salve le esigenze di sicurezza mineraria, a livello cautelativo, si raccomanda al proponente di svolgere le operazioni di perforazione al di fuori del periodo di maggiore presenza turistica; ciò anche al fine di facilitare l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie alla perforazione.
- 7. Ai fini di una eventuale e futura istanza, relativa ad attività di coltivazione geotermica, si raccomanda al proponente di presentare uno specifico programma si monitoraggio del possibili fenomeni di subsidenza connessi alle attività di coltivazione previste.

c. Aspetti ambientali

Atmosfera

1. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria, durante le attività previste, in funzione delle condizioni meteorologiche, devono essere adottate opportune tecniche (quali l'adozione di periodiche bagnature nei

mesi più siccitosi) per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri causate dalle previste lavorazioni (allestimento e smantellamento del cantiere; fase di perforazione) e dal traffico veicolare in corrispondenza dei recettori residenziali. Inoltre gli autocarri e gli automezzi che accedono ai cantieri o che ne escono non devono superare la velocità di 30 km/h, nel caso di strade non pavimentate. Il proponente deve redigere un registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo, in cui siano annotate le bagnature effettuate ed il quantitativo di acqua utilizzato.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

- 2. Sulla base della documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento, nella redazione dei successivi livelli di progettazione, ai fini dell'autorizzazione mineraria il proponente deve tenere conto delle indicazioni in merito alle interferenze con i corsi d'acqua, fornite dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A).
- 3. Sulla base della documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento e di specifiche indagini geognostiche condotte sul sito di progetto, nella redazione dei successivi livelli di progettazione, ai fini del-l'autorizzazione mineraria, il proponente deve assicurare che la realizzazione e l'esercizio delle opere previste non determinino un aggravio delle condizioni di stabilità dei versanti interessati. A tal fine, il medesimo deve presentare specifiche verifiche di stabilità dei versanti interessati, in base alle quali, tra l'altro, deve:
- prevedere idonee modalità di conferimento delle AMD ai corsi d'acqua recettori;
- prevedere modalità di stabilizzazione del versante, nella realizzazione della postazione, della cantina, delle vasche e delle altre opere necessarie alle attività di ricerca.

E' fatto salvo quanto previsto dal titolo terzo del Regolamento Regionale 48R/2003, dal PAI del Bacino Ombrone e dagli strumenti urbanistici comunali. Gli interventi previsti non devono determinare incremento di rischio in altre aree.

Si ricorda che le opere di regimazione idrica che recapitano in un recettore principale devono essere oggetto di autorizzazione idraulica.

Si ricorda quanto previsto dalla L.R. 21/2012.

- 4. Relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, con riferimento in particolare alla L.R. 20/2006 ed al Regolamento Regionale 46R/2008, preso atto delle modalità di pavimentazione e regimazione delle acque meteoriche della piazzola di perforazione, previste dal proponente:
- a. si ricorda che devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti solidi e liquidi e di idrocarburi, nonché per assicurare la corretta gestione delle acque e per impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali o sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente;
- b. il proponente deve tenere a disposizione, durante l'esecuzione delle attività previste, idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento (ad esempio materiali assorbenti) ed indicare per iscritto alle imprese appaltatrici le procedure operative da mettere in atto (ad esempio rimozione della porzione di suolo contaminata);
- c. il proponente deve controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi, annotando i relativi controlli su un registro di cantiere a disposizione dell'Autorità mineraria e degli Enti di controllo;
- d. al fine di evitare il rilascio nell'ambiente di idrocarburi, l'area del cantiere destinata alla manutenzione ed ai rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi d'opera deve essere allestita con modalità tali da consentire la tempestiva raccolta dei liquidi inquinanti provenienti da sversamento accidentale;
- e. i depositi di idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati, posti al coperto e collocati in condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico;
- f. il proponente deve individuare un'area specifica, appositamente delimitata, destinata al deposito temporaneo dei materiali scavati nell'ambito del progetto in esame e prevedere accorgimenti atti ad evitare dilavamento dei materiali terrosi;
- g. si ricorda che, per evitare l'ingresso di acque meteoriche dilavanti dall'esterno, deve essere realizzato, dove morfologicamente necessario, un fosso perimetrale all'area di cantiere (art. 40-ter comma 8 del Regolamento 46R/2008);
- h. in fase di esecuzione della perforazione, il proponente deve attuare tutte le più idonee misure atte a scongiurare comunicazioni tra eventuali livelli multifalda garantendo l'isolamento tra acquiferi diversi e evitando l'infiltrazione di eventuali inquinanti dalla superficie;
- i. il proponente deve progettare i calcoli strutturali esecutivi considerando anche la verifica a fessurazione, la deformabilità e le tensioni di esercizio per le verifiche in esercizio di tutte le opere in calcestruzzo armato, ivi

inclusa la vasca per lo stoccaggio di olio e gasolio, al fine di garantire maggiormente l'impermeabilizzazione in aree a rischio stillicidio;

- l. il pozzo deve essere attrezzato in modo da evitare l'ingresso al suo interno di acque meteoriche dilavanti contaminate;
- m. in caso di esito negativo della ricerca oppure di mancato ottenimento della concessione di coltivazione, il proponente deve provvedere alla chiusura mineraria del pozzo, con modalità che garantiscano la tutela e la non compromissione degli eventuali acquiferi attraversati, anche al fine di isolare i fluidi dei diversi strati, ripristinando con adeguate miscele cementizie le chiusure delle diverse formazioni;
- n. in caso di esito positivo della ricerca, in attesa dell'eventuale ottenimento delle concessione di coltivazione, il proponente deve mettere in sicurezza il pozzo in modo da evitare la fuoriuscita di fluidi geotermici e l'ingresso di AMD;
- o. relativamente alle vasche contenenti i fluidi di perforazione, previste all'interno del cantiere, il proponente deve controllarne giornalmente la perfetta tenuta, annotando i relativi controlli su un registro di cantiere a disposizione dell'Autorità mineraria;
- p. la vasca di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) deve avere dimensioni sufficienti al contenimento della quantità prevista; a seguito di un evento piovoso la vasca deve essere tempestivamente svuotata dalle AMPP raccolte, in modo da presentare volume disponibile ad un successivo evento piovoso. Si ricorda quanto previsto in materia di Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dal Titolo V del Regolamento 46R/2008.
- 5. Al fine di ottimizzare le modalità di lavorazione ed escludere interferenze con le falde freatiche presenti nell'area vasta, a conferma di quanto argomentato dal proponente nella documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento, per il periodo durante il quale verrà svolta la perforazione del pozzo, nonché per il periodo antecedente e successivo, il proponente, ai fini dell'autorizzazione mineraria deve presentare un piano di monitoraggio delle falde idriche sotterranee che prenda in esame anche i parametri idrogeologici, al fine di individuare tempestivamente eventuali interferenze con la falda alimentante le captazioni gestite da Acquedotto del Fiora Spa e facenti parte del Servizio Idrico Integrato (sorgenti "La Vena" ed "Ontanelli") nonché con la sorgente "Madonna di Val di Prata". Sulla base di quanto indicato al periodo precedente, il piano di monitoraggio deve essere concordato con Autorità idrica toscana, Acquedotto del Fiora Spa e con l'Azienda USL n.9 di Grosseto, e deve contenere, tra l'altro:
- a. le modalità di dettaglio con cui condurre il monitoraggio;
- b. le modalità e la tempistica con cui i dati di monitoraggio raccolti devono essere inviati all'Autorità Mineraria ed agli altri Soggetti interessati;
- c. le modalità con cui il proponente deve preavvisare l'Autorità Mineraria ed gli altri Soggetti interessati dell'avvio dei lavori di perforazione e dell'avanzamento della medesima;
- d. a livello cautelativo, i presidi di emergenza, da attivarsi a cura ed a carico del proponente, finalizzati a garantire la continuità dell'approvvigionamento idropotabile delle utenze interessate, nel caso in cui dovessero verificarsi eventuali interferenze con la falda relativa ai punti di captazione idrica presenti nell'area vasta.
- 6. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico dal Torrente Zancona, si ricorda che il proponente deve ottenere l'autorizzazione alla derivazione; a tal fine il medesimo deve presentare all'Autorità competente in materia uno specifico elaborato in cui si evidenzino, tra l'altro, le portate medie e massime prelevate, il periodo dell'anno in cui si svolge il prelievo ed in cui si mettano in evidenza le modalità con cui si intende rispettare il deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato, tenuto conto degli altri prelievi, ivi incluso quello relativo alle attività geotermiche previste nell'ambito del permesso "Montenero", per le quali è in corso un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente. Si ricorda quanto indicato al precedente punto b.6.
- 7. In relazione alla condotta idrica prevista, il proponente, tenuto conto di quanto indicato dal titolo terzo del Regolamento Regionale 48R/2003, dal PAI del Bacino Ombrone e dagli strumenti urbanistici comunali, deve adottare specifici accorgimenti che assicurino al tutela della condotta medesima nonché del territorio circostante, nei casi di attraversamento di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. Dato atto che nella documentazione presentata il proponente evidenzia che non è necessario l'abbattimento di vegetazione arborea e che la tubazione viene posata fuori terra, salvo il caso degli attraversamenti stradali, si ricorda che:
- a. gli attraversamenti dei corsi d'acqua da parte della condotta non devono determinare ostacoli al deflusso delle acque;

- b. gli attraversamenti della viabilità devono essere realizzati in conformità al Codice della Strada ed al relativo Regolamento attuativo;
- c. al termine delle attività previste dal progetto in esame, il proponente deve procedere alla rimozione di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature poste in opera, provvedendo ad inviare a recupero o smaltimento i rifiuti prodotti;
- d. successivamente alle operazioni di cui alla precedente lettera c., il proponente deve procedere alle operazioni di recupero morfologico e vegetazionale dei terreni interessati, nonché al ripristino della viabilità locale; a tal proposito si ricorda quanto indicato al precedente punto b.1.

Flora, Vegetazione, Fauna, Ecosistemi

- 8. Seppure il pozzo esplorativo non sia localizzato né in Aree naturali protette né in Siti della Rete Natura 2000, considerato che nell'area del permesso di ricerca "Monte Labbro" ricadono la Riserva Naturale provinciale Poggio all'Olmo ed in parte il SIC/ZPS "Monte Labbro Alta Valle dell'Albegna" IT51A0018, (trattasi pertanto di un territorio che riveste una notevole importanza per la conservazione, la tutela, il mantenimento ed il ripristino della biodiversità, così come peraltro descritto nel par.4 dello studio di incidenza presentato dal proponente), si ritiene necessario adottare, in base al principio di precauzione, oltre alle misure di mitigazione previste dal proponente (nel documento "Studio preliminare ambientale" ai paragrafi 4.3.5.2 e 4.3.6.2) anche le raccomandazioni di seguito riportate:
- a. il proponente, nel programmare l'esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e deve accertare l'assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali (con particolare riferimento all'avifauna), di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali;
- b. nel caso di esito negativo del sondaggio e quindi di "pozzo sterile", il proponente deve procedere, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5.4.2 del sopra richiamato studio di incidenza, a ripristinare i luoghi così come si presentavano prima dell'esecuzione dell'intervento.
- 9. Ricordato che l'area interessata dal permesso di ricerca "Monte Labbro" si sovrappone, anche se in minima parte, al perimetro del Sito Natura 2000 "Monte Labbro Alta Valle dell'Albegna" IT51A0018, ai fini di una eventuale e futura istanza, relativa ad ulteriori attività geotermiche che interessino tutta l'area di tale permesso, si raccomanda al proponente di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la tutela delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico, presentando in particolare, ai sensi della normativa vigente, uno specifico studio di incidenza.
- 10. Si ricorda che le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l'innesco di fuochi.

Beni culturali

11. Si ricorda che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione ed in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Rumore

12. Quanto previsto dal proponente è costituito da attività di cantiere in contesto non particolarmente critico per il posizionamento rispetto ai recettori, considerato che dalla locale ortofotocarta è possibile individuare due recettori (Podere dei Leoni e Podere Ontanelli), entrambi situati a poco meno di 500 m dall'area di perforazione e di realizzazione della strada. Si ricorda tuttavia che, ai sensi della vigente normativa in materia acustica, devono essere rispettati i valori limiti di cui al vigente Piano comunale di classificazione acustica. A tal scopo, il proponente deve presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione mineraria, una

valutazione previsionale di impatto acustico relativamente all'insieme delle fasi di cantiere (approntamento dell'area, montaggio/smontaggio impianto di perforazione, perforazione, prove di produzione, adeguamento viabilità e traffico indotto), in prossimità dei recettori presenti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione e di immissione, assoluto e differenziale, in periodo diurno e notturno. Tale documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione G.R. n. 857 del 21.10.2013: "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98"

Si ricorda che, nel caso in cui, nonostante gli accorgimenti adottati non sia possibile il rispetto dei limiti normativi, dovrà essere richiesta, all'amministrazione comunale di Cinigiano, autorizzazione in deroga per cantieri edili o assimilabili di cui al Regolamento Regionale n. 2/R del 8.1.2014: "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e smi", con acquisizione del parere della Azienda USL competente per territorio, vista la durata delle varie fasi di cantiere.

Rifiuti e bonifiche. Materiali di scavo

13. Si ricorda che rifiuti prodotti durante le attività previste devono essere opportunamente raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo le norme di legge (parte quarta del D. Lgs. 152/2006), privilegiando la raccolta differenziata ed il recupero.

In particolare, si ricorda che i rifiuti di perforazione (fanghi e detriti) devono essere gestiti in conformità con la normativa di settore e conferiti a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati; si ricorda quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 in materia di Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

I materiali derivanti dalle demolizioni devono essere gestiti come rifiuti e quindi essere avviati ad impianti di recupero o smaltimento ai sensi della normativa di settore (parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

Al termine delle attività di ricerca, i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto o residuo di lavorazione.

14. Si ricorda che i materiali di scavo per la realizzazione della postazione di perforazione possono essere riutilizzati in loco per la sistemazione della stessa ai sensi dell'art 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, nel pieno rispetto di tutte le condizioni previste da tale norma, che esclude dal regime dei rifiuti "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

I materiali di scavo possono inoltre essere gestiti quali sottoprodotti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41-bis della L. 98/2013, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

Ai fini dell'autorizzazione mineraria, sulla base del maggior dettaglio progettuale, il proponente deve quantificare nel dettaglio i materiali di scavo prodotti ed evidenziare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 ovvero dell'art. 41-bis della L. 98/2013.

- 15. In relazione alle attività di cantiere, si ricorda che devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare possibili inquinamenti del suolo, nonché delle acque superficiali e sotterranee. Ove si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito di progetto oppure qualora, all'atto dell'esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o acque contaminate, si ricorda quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
- 16. Si ricorda che l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad esempio compost di qualità per le sistemazioni a verde; inerti riciclati).

Attività agricole

17. Ai fini di una eventuale e futura istanza, relativa ad attività di coltivazione geotermica, si raccomanda al proponente di adottare specifici accorgimenti progettuali al fine di evitare ricadute negative sull'esercizio delle attività agricole a carico delle aziende della zona. In particolare dovrà essere garantita l'assenza di qualunque impatto negativo sulla qualità dei prodotti agroalimentari dell'area interessata; sono da evitare

frazionamenti delle aree coltivate, definendo i tracciati dei vapordotti secondo i naturali confini degli appezzamenti coltivati.

Salute e sicurezza pubbliche

- 18. Nell'ambito del Documento di Salute e Sicurezza, relativo alle indagini previste, oltre ad assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia:
- deve essere previsto idoneo presidio e/o recinzione delle aree oggetto di lavorazione, onde impedirne l'accesso ai non addetti, nonché apposita segnaletica.
- devono essere indicate specifiche misure di prevenzione per quanto riguarda le attività di ricerca da svolgersi in prossimità di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, al fine di garantire la sicurezza delle squadre operative;
- devono essere previste misure per la prevenzione dell'innesco e della propagazione di incendi;
- devono essere individuati specifici accorgimenti relativi all'eventuale fuoriuscita dal pozzo in perforazione di gas in pressione, nonché per quanto riguarda le sostanze gassose emesse in atmosfera durante le prove di produzione.

Per quanto riguarda la possibile presenza di radionuclidi nei fluidi geotermici, il proponente deve effettuare controlli di spettrometria gamma, con modalità di dettaglio da concordarsi con ARPAT, nei fanghi e nei detriti di perforazione nonché nelle eventuali incrostazioni che si dovessero verificare sulle apparecchiature utilizzate.

E' fatto salvo quanto previsto al successivo punto c.20.

Si ricorda comunque l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 624/1996 e dal D.Lgs. 81/2008 per quanto applicabili alle singole fasi lavorative.

Aspetti infrastrutturali

19. Il proponente deve adottare una programmazione del traffico degli automezzi pesanti impiegati per il periodo relativo alle attività di ricerca, finalizzata ad evitare interferenze e pericoli per la circolazione. Il numero massimo giornaliero di autocarri a pieno carico, in ingresso o in uscita dai cantieri, non può essere superiore a 15. Il proponente, per determinati periodi di tempo e per motivate ragioni può chiedere al Soggetto gestore della strada da cui si accede al cantiere, un maggiore numero di movimenti giornalieri.

Gli innesti con la viabilità pubblica devono essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. E' fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo.

Si ricorda che il proponente è tenuto a ripristinare eventuali danni causati alla viabilità interessata dai mezzi pesanti in ingresso o uscita dai cantieri.

Monitoraggio

20. Preso atto di quanto previsto in proposito dal proponente nella documentazione depositata, in fase di perforazione del pozzo e durante le prove di produzione deve essere previsto il monitoraggio delle concentrazioni in aria dei gas associati al fluido geotermico presso il cantiere di perforazione e presso alcuni recettori; il monitoraggio deve comprendere il gas Radon. Nel caso di superamento dei valori soglia stabiliti dalla normativa o da organismi internazionali il proponente deve procedere alla messa in sicurezza del pozzo, ai fini della tutela degli addetti e della popolazione generale. Sulla base di quanto indicato ai precedenti periodi, ai fini dell'autorizzazione mineraria e sulla base dei successivi livelli di progettazione, il proponente deve presentare, sentite ARPAT ed Azienda Sanitaria 9 di Grosseto, un elaborato di dettaglio in cui vengano riportate le modalità di svolgimento del monitoraggio e le conseguenti azioni che si intendono intraprendere sulla base dei dati raccolti.

Sulla base di uno specifico monitoraggio meteorologico in sito, le prove di produzione non devono essere avviate, ovvero devono essere sospese, al verificarsi di condizioni meteorologiche avverse alla dispersione degli inquinanti prodotti (calma di vento, inversione termica al suolo, vento unidirezionale verso ricettori sensibili).

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di Perforazione del pozzo esplorativo Monte Labbro 1, Comune di Cinigiano (GR), nell'ambito del permesso di ricerca "Monte Labbro", proposto Renewem S.r.l. (ex Geoenergy S.r.l.), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015, l'Autorità mineraria quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo quanto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 3) di dare atto che il presente procedimento di verifica di assoggettabilità integra la valutazione di incidenza sul seguente Sito della Rete Natura 2000: SIC ZPS IT51A0018 "Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna";
- 4) di stabilire in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T., la durata della validità del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;
- 5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 6) di notificare il presente decreto al proponente Renewem S.r.l.;
- 7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Allegati n. 1

A Contributo del Consorzio di Bonifica Toscana Sud f5871a336addf556c053b6e140411ed5281a97922730fa532d8b9e34c78c07dc

CERTIFICAZIONE